

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PRETI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	561
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino (Approvato dal Senato) (2552);	
GALLONI ed altri: Istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (243)	561
PRESIDENTE	561, 569, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 592, 594, 596
BARTOCCI	566, 573, 574, 575, 577, 578, 581, 586, 596
CARELLI	565, 582, 589, 596
GIANNANTONI, <i>Relatore</i>	562, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 591, 594
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	566, 569, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 592, 594, 596
RAICICH	569, 572, 579
VACCARO MELUCCO ALESSANDRA	567, 595
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	597

La seduta comincia alle 9,45.

CIAVARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Carlassara e Riga Grazia sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Occhetto e Tortorella.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino (Approvato dal Senato) (2552); Galloni ed altri: Istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Realizzazione della seconda Uni-

versità di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino», già approvato dal Senato nella seduta del 16 novembre 1978, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Galloni, Carrelli, La Rocca: « Istituzione delle università statali della Tuscia e di Cassino nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino ».

Per quanto riguarda i pareri richiesti, comunico che la I Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire parere favorevole senza alcuna osservazione, mentre la V Commissione bilancio ha espresso ugualmente parere favorevole « a condizione che all'articolo 6, al primo e al secondo comma, il riferimento sia effettuato all'anno 1979 anziché al 1978. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione di merito sulla circostanza che il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, richiamato in più articoli del disegno di legge, è decaduto per mancata conversione nei termini ». Il parere è favorevole « alle stesse condizioni e nei medesimi limiti di copertura, alla connessa proposta di legge n. 243 ».

Infine la IX Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni che richiede siano esaminate nella sola ipotesi che la Commissione di merito decida di modificare il testo pervenuto dal Senato: « a) si reputa opportuno che la composizione del Comitato tecnico amministrativo, di cui all'articolo 3, sia integrato da almeno un dirigente del Ministero dei lavori pubblici, da porre fuori ruolo per l'espletamento delle specifiche funzioni, in modo da meglio garantire la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; b) si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di imputare le spese di funzionamento di cui al secondo comma dell'articolo 6 ad un apposito capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e non alla somma stanziata dallo stesso articolo; c) si sottolinea, infine, la necessità che nel Comitato provvisorio, di cui all'articolo 29, sia prevista la presenza di rappresentanti della regione e dei comuni di Cassino e Viterbo ».

L'onorevole Giannantoni ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNANTONI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, i testi che abbiamo al nostro esame riguardano due problemi, o più esattamente, un unico problema, quello relativo al sistema universitario laziale che è al centro di discussioni e di dibattiti da numerosi anni.

La situazione attuale dell'università di Roma, il suo sovraffollamento e la necessità di una considerazione a livello regionale del fabbisogno universitario hanno indotto forze culturali, politiche, sociali, il Governo stesso in varie riprese ad affrontare tale questione, anche se fino a questo momento essa non ha trovato uno sbocco positivo.

Io credo che sia giusto richiamare molto brevemente la storia di questi dibattiti perché essa ci può aiutare a comprendere la responsabilità, che dobbiamo sentire in qualità di legislatori, di cercare di favorire in ogni modo una conclusione positiva di una vicenda che si trascina ormai da molti anni. La consapevolezza della lunghezza e della complessità di questa storia credo che sia importante anche per valutare nelle esatte dimensioni i problemi di merito che il testo approvato dal Senato ancora presenta.

Io vorrei cominciare proprio da questi problemi di merito che nascono dalla storia stessa di tutta la vicenda.

Per quanto riguarda l'università di Roma, il problema non è quello di istituire *ex novo* una, in quanto esiste già la legge istitutiva 22 novembre 1971, n. 771, che nell'articolo 1 prevede appunto le facoltà che dovrebbero essere comprese nella seconda università di Roma.

È evidente che considerate le dimensioni della prima università di Roma e la necessità di creare uno sdoppiamento di tutti i principali corsi di laurea, la fisionomia della seconda università sarà quella di un'università completa, nel senso che, ad eccezione di due facoltà, essa comprenderà tutte quelle esistenti. Il relatore concorda con l'omissione della facoltà di magistero perché è ormai un

orientamento largamente ribadito da tutte le forze politiche quello che la facoltà in questione, anche nella prospettiva di un riordinamento delle strutture didattiche in base alla riforma, debba far corpo con la facoltà di lettere. Meno opportuna appare invece l'omissione della facoltà di architettura, anche tenendo conto del fatto che quella esistente presso l'università di Roma è una delle più frequentate. Infine, desidero sottolineare che sarebbe stato forse opportuno cogliere l'occasione della creazione della seconda università di Roma per istituire in essa, in via sperimentale, la facoltà di scienze della amministrazione, ma poiché il Senato ha approvato l'articolo 1 accontentandosi di questo iniziale gruppo di facoltà, riconoscendo che l'esigenza di avviare la costituzione del secondo ateneo romano è nettamente prioritaria rispetto a quella, che potrà essere soddisfatta in un secondo tempo, della realizzazione della fisionomia complessiva dell'ateneo stesso, come relatore sento di dover esprimere un parere favorevole.

Altre considerazioni si potrebbero fare, per quanto riguarda il comitato tecnico amministrativo, ad esempio, a proposito della cui composizione la IX Commissione chiede che venga inserito un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici in vista dell'avvio di tutte le nuove opere edilizie, ma non credo sia ora il caso di approfondire l'argomento, dopo che tanto su di esso ha discusso l'altro ramo del Parlamento.

Altro punto: la consistenza del corpo docente. A questo proposito il relatore non può non ricordare quanto ha rilevato la Commissione bilancio, e precisamente che in diversi articoli della legge si fa riferimento al decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, decreto che è decaduto. Forse è però opportuno distinguere i due aspetti della questione: infatti, mentre da un lato si fa riferimento alla distribuzione delle cattedre ed a quel contingente di posti di ruolo in qualche misura previsto nei famosi provvedimenti urgenti, per cui si tratterebbe soltanto di cambiare il riferimento — anziché al primo de-

creto Pedini, non convertito in legge, ai provvedimenti urgenti — dall'altro più complessa appare la questione in rapporto ai borsisti, contrattisti, assistenti, professori incaricati per cui non ci si può riferire ad altri provvedimenti. Inoltre, poiché i docenti delle libere università chiedono il riconoscimento almeno di una certa anzianità di servizio, la soppressione dei commi facenti riferimento al decreto n. 642 aprirebbe una nuova problematica nei confronti dei professori incaricati.

La legge, poi, prevede norme per il riconoscimento degli studi agli studenti, e si rende necessario che in qualche modo si provveda per il fatto nuovo intervenuto durante la fase del passaggio del provvedimento dal Senato alla Camera, la decadenza, cioè, del decreto-legge n. 642.

Per quanto riguarda l'istituzione delle due nuove università nella Tuscia ed a Cassino, indubbiamente sono notevoli gli elementi positivi da rilevare, in parte collegati anche a questioni che sono state oggetto di lunghe discussioni. Di particolare importanza mi pare il fatto che si sia voluto dare all'università della Tuscia un indirizzo spiccatamente scientifico — con l'introduzione del corso di laurea in scienze agrarie ed in chimica — tale da consentire una risposta positiva al programma economico regionale, e da attribuire all'università stessa una fisionomia più strettamente legata alla situazione economica e sociale della regione. A parte questo, è tutt'altro che da sottovalutare l'importanza dell'istituzione di un corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Certo non faccio una questione di etichetta per i corsi di laurea, ma è comunque bene che i tre indirizzi facenti parte del corso di laurea in beni culturali siano ben distinti tra di loro (anche per le abbastanza vaste polemiche sorte sulle singole versioni) e che soprattutto non siano una specializzazione successiva alla laurea, ma tre indirizzi diversi di uno stesso corso.

A questo punto il relatore, pur consapevole del fatto che si è in sede di seconda lettura del provvedimento, non può non far riferimento ad alcune questioni

che sono state lungamente discusse durante l'iter del provvedimento stesso.

È importante che, ad esempio, l'articolo 29 preveda un comitato provvisorio di coordinamento regionale che ha il valore di un intervento di programmazione regionale delle sedi universitarie, in attesa che la riforma universitaria stabilisca la esistenza o meno dei consigli universitari regionali.

Qualche dubbio si può esprimere in merito alla sua composizione, riservata soltanto ai rettori ed ai rappresentanti eletti nelle varie università dai consigli di facoltà. Forse sarebbe opportuno che di esso facesse parte anche qualche rappresentante degli enti locali.

Per altro, in veste di relatore, mi corre l'obbligo di far presente alla Commissione che di fronte a noi si pone la necessità di una valutazione più complessiva che in qualche misura nasce dalla situazione politica generale in cui ci troviamo, dalle incertezze delle prospettive e anche dalla necessità di tener conto, oltre a considerazioni di merito, dell'importanza dell'obiettivo che si pone il testo che stiamo esaminando. L'attuazione della seconda università di Roma nasce, infatti, dal consenso di tutte le forze politiche democratiche.

Queste preoccupazioni di carattere generale e la rilevanza dell'obiettivo finale suggerirebbero di varare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato. Nello stesso tempo, però, non mi sento di invitare la Commissione ad approvare un testo che prima di tutto in me suscita molte perplessità e riserve, sacrificando così queste ad un'astratta esigenza di concludere presto.

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo i cui contenuti si discutono a livello istituzionale da oltre quattordici anni. È infatti dal 1965, l'anno cioè dell'approvazione del piano regolatore generale di Roma, che prevedeva 550 ettari in località Tor Vergata per la seconda università di Roma, che la richiesta di una seconda università ha trovato un riconoscimento ufficiale.

Nessuno di noi ha dimenticato le travagliate vicende non solo in relazione al piano regolatore, ma anche in relazione alle contestazioni dei « vini tipici ».

Solo il 6 ottobre 1969, dopo un anno e mezzo di discussioni, il comune di Roma approvò la variante al piano regolatore la quale destina 617 ettari di Tor Vergata alla seconda università. Credo che sia importante richiamare il clima di quelle discussioni anche perché gli anni 1968-1969 sono quelli della contestazione universitaria, del *boom* della popolazione studentesca, gli anni in cui nel Lazio, così come in altre regioni italiane, le sedi universitarie cominciano a proliferare. Basti ricordare che il 10 dicembre 1969 vengono inaugurati a Cassino (dove già esiste la facoltà di magistero, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1399 del 31 ottobre 1968) i corsi della libera facoltà di economia e commercio, promossi dall'ente universitario « San Benedetto »; che il 15 dicembre 1969 vengono inaugurati a Viterbo i corsi della libera università della Tuscia con le facoltà di magistero ed economia e commercio. Inoltre, sempre nello stesso anno, si costituiscono comitati promotori per consorzi universitari a Rieti, con la prospettiva di una facoltà di medicina, a Latina, a Frosinone (ingegneria e giurisprudenza), e a Sora (medicina).

A questo punto il problema della proliferazione delle sedi universitarie nel Lazio e la loro dislocazione diviene preoccupante.

A cavallo tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 da questo punto di vista riprende con vigore la discussione sulla seconda università di Roma, purtroppo sempre con tempi lunghissimi. Tutti ricordiamo che il 15 dicembre 1970 il Consiglio dei ministri approvò lo stanziamento di 5 miliardi di lire per lo sdoppiamento dell'università di Roma e che solo il 4 dicembre dell'anno successivo il comune ottenne l'approvazione della variante al piano regolatore generale.

In tutta questa lunga storia un punto fermo è rappresentato dalla legge già ricordata (22 novembre 1972, n. 771), che

istituiva la seconda università di Roma e costituiva un comitato tecnico-amministrativo per gli espropri. Esso doveva risolvere la questione relativa alla destinazione delle aree, tenendo conto che in quegli anni erano andate sorgendo e si erano sviluppate borgate molto consistenti (Tor Vergata, Carcaricola, Passolombardo) che rischiavano di compromettere la possibilità di utilizzare il terreno destinato dal piano regolatore alla costituzione della seconda università di Roma.

Fu fatto presente allora che se pure la seconda università fosse sorta su un terreno più ristretto di quello che le era stato destinato, sarebbe già stato un grande beneficio.

Tuttavia, varie resistenze ritardarono l'inizio degli espropri ed il comitato previsto dalla legge del 1972 terminò i suoi lavori con una relazione presentata il 23 febbraio 1977, cioè quasi cinque anni più tardi.

Intanto altri passi, sia pure lentamente, venivano compiuti con il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, con disposizioni all'articolo 10 relative alla costituzione di nuove sedi universitarie. Il 1° novembre 1974 il consiglio regionale del Lazio approvò, nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione della seconda università; il 12 maggio 1975 vi fu il parere favorevole del comitato interministeriale per la programmazione economica. Il 24 ottobre 1975 il Governo presentò un disegno di legge in cui, tuttavia, non era prevista Tor Vergata, ma solo Viterbo e Cassino e le cui indicazioni furono riprese nella legislazione successiva dagli onorevoli Galloni, Carelli e La Rocca presentatori della proposta di legge n. 243, abbinata al disegno di legge già approvato dal Senato.

L'interruzione anticipata della legislatura, la situazione determinatasi il 20 giugno 1976, le trattative intercorse tra i partiti della maggioranza hanno portato ad una nuova formulazione del testo governativo, che è quello oggi al nostro esame. È inoltre da valutare un fatto importante: che non si istituiscono semplice-

mente delle facoltà, ma quelle più idonee ad un certo indirizzo programmatico ed a determinate scelte culturali, come prima dicevo. Certo nessuno di noi ha dimenticato l'impegno manifestato da parte delle università, degli enti locali, del Governo, delle forze sindacali e le richieste avanzate da uno schieramento assai ampio di forze perché la lunga storia legata a questo provvedimento giungesse finalmente a conclusione.

Concludendo, noi ci troviamo di fronte al parere condizionato della Commissione bilancio, relativo ai commi che fanno espressamente riferimento al decreto numero 642, che è ormai decaduto. È chiaro che si tratta di una necessaria correzione di carattere strettamente tecnico, che non tocca quella che è la sostanza del provvedimento. Pertanto, il Senato potrà a sua volta approvare il testo da noi modificato (a causa del fatto nuovo intervenuto durante la fase del passaggio del provvedimento dal Senato alla Camera) in brevissimo tempo, senza riaprire la discussione sui punti qualificanti della legge.

Invito pertanto i colleghi a volersi limitare alle suddette modifiche di carattere tecnico in modo che, se in presenza di una crisi di Governo dovesse continuare una qualche attività legislativa, il Senato potrebbe rapidamente approvare questo provvedimento di cui tutti ben conosciamo l'importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARELLI. Questo mio intervento è condizionato dalla più o meno immediata necessità di portare a termine l'*iter* del provvedimento in esame. Pertanto, se dai chiarimenti del Governo dovesse emergere che limitandoci ad apportare le modifiche tecniche — diciamo — obbligate, di cui ha parlato il relatore, potremmo chiudere l'annosa vicenda, io sarei disposto a mutare i miei emendamenti in un ordine del giorno. Ripeto, questo soltanto nel caso in cui si verificasse una reale convergenza delle forze politiche, e nel caso in cui fosse chiaro l'impegno di tutti, anche del Gover-

no, nel senso di consentire al provvedimento in esame un *iter* acceleratissimo.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Farebbe la fine del decreto sui precari.

CARELLI. Allora, visto che il Governo ha già risposto, entro nel merito.

Non si può pensare di intervenire sulla assoluta inadeguatezza ed inefficienza del sistema universitario romano, senza farsi complessivamente carico del discorso sulle università del sud e sul tipo di gravitazione cui ancora oggi l'università di Roma è sottoposta.

E solamente, quindi, in riferimento ad una programmazione complessiva che può essere colto il vero significato del problema relativo all'università laziale in generale, ed a quella romana in particolare.

Per quanto riguarda il sistema universitario laziale ricordo che nella delibera regionale del novembre 1974 - allora ero membro del consiglio regionale - non solo si fece riferimento alle due nuove sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, ma si parlò anche di un piano di emergenza che avesse rilevanza regionale. Infatti, pur di fronte all'incontestabile esigenza di creare nuove sedi universitarie, rimane sempre il problema della ingovernabilità delle grandi università, ed in modo particolare di quella - dalle dimensioni irrazionali - di Roma. Ritengo pertanto che, contestualmente all'istituzione di altre sedi universitarie, a qualche risultato si potrebbe giungere già nell'ambito di un organico piano di decentramento e di articolazione dell'università di Roma, al fine sia di consentire a tutti gli studenti una piena partecipazione all'attività didattica, sia di realizzare un corretto rapporto tra docenti e studenti.

Per quanto riguarda l'università di Viterbo, mi preme sottolineare l'esigenza, anche in funzione della struttura dipartimentale, che al corso di laurea in scienze agrarie si aggiunga quello in scienze forestali. A tale proposito mi riservo di presentare un emendamento. La necessità di inserire tale corso di laurea è facilitata

dalla possibilità di ridurre le spese facendo uso delle attrezzature già esistenti e potrebbe favorire ampi sbocchi professionali.

Un altro emendamento che mi riservo di presentare è legato al riconoscimento, sia pure condizionato ad una prova di esame fra le materie caratterizzanti il corso prescelto. Se si collega tale riconoscimento ad una ricognizione dei titoli di studio, evidentemente si darà una base chiara di riferimento.

Io penso che attraverso le modifiche da me preannunciate si possa venire incontro ad esigenze vivamente sentite e ripetutamente sottolineate ai diversi gruppi politici da parte della popolazione docente e studentesca.

BARTOCCI. Il fatto nuovo della politica italiana rappresentato dalle imminenti dimissioni del Governo induce ad una più pacata riflessione intorno al testo del disegno di legge che è di fronte a noi, nel senso che non vi è più quella drammatica urgenza che fino a qualche giorno fa certamente era presente.

Prima di tutto dobbiamo ricordare che il disegno di legge al nostro esame riguarda sia la situazione di Tor Vergata, la seconda università di Roma, che da lungo tempo attende di dare una soluzione ai drammatici problemi di congestionamento dell'università di Roma, sia i problemi relativi ad altre due università laziali, problemi che, però, non sono di maggiore importanza rispetto a quelli di altre università italiane.

Noi pertanto dobbiamo giudicare se sia più giusto dare priorità alla soluzione di problemi certamente urgenti, come quelli delle università di Viterbo e di Cassino, o se non sia meglio risolvere tali questioni nell'ambito della riforma generale dell'università, dal momento che la stessa situazione si ritrova in tutte le sedi universitarie del nostro paese.

Voglio ora ricordare la proposta fatta all'allora ministro della pubblica istruzione, onorevole Malfatti, circa un anno e mezzo fa, per la predisposizione di un disegno di legge in grado di dare soluzione

ai problemi relativi alle università da stabilizzare e di trattare il problema di Tor Vergata separatamente e con urgenza rispetto a quello delle altre università.

Vorrei ribadire, dal momento che la crisi di Governo è imminente, la necessità di risolvere i problemi delle varie università italiane in modo globale, per non creare disparità di trattamento non giustificate da alcun motivo. Se noi stralciassimo la questione di Tor Vergata non diminuiremo affatto il valore e l'importanza della rimanente parte del provvedimento, dal momento che lo vedremo successivamente inquadrato in un piano organico di tipo regionale. Questa è la prima osservazione che desideravo fare.

Entrando più specificamente nell'argomento riguardante Tor Vergata, a parte il mio consenso ad alcune osservazioni prima formulate dal relatore in relazione ai corsi di laurea che verranno istituiti, desidero esprimere un mio pensiero che tiene conto di quanto ha anche detto l'onorevole Giannantoni a proposito dell'esclusione dall'università di Tor Vergata della facoltà di magistero, esclusione che egli ritiene giustificata. Io invece ritengo che una facoltà di lettere, filosofia e magistero, così com'è prevista, con soltanto 20 docenti, non sarà sufficiente ad accogliere l'enorme massa di studenti che si distaccherà dalle corrispondenti facoltà dell'università di Roma. Ricordiamoci che la sede universitaria di Tor Vergata deve rappresentare uno sbocco per certe facoltà tra le più dirompenti, anche in termini di tensione, quali, ad esempio, quella di architettura e, soprattutto, quella di sociologia. Bisogna quindi tener conto dell'opportunità di distribuire in maniera più equilibrata gli studenti di quelle facoltà che tradizionalmente rappresentano un fattore di tensione all'interno dell'università. Di ciò si era già parlato nella riunione dei rappresentanti dei partiti con il ministro Malfatti, il quale si era riservato di approfondire questi elementi, ritenendoli degni di considerazione.

Per quanto riguarda il comitato tecnico amministrativo, che indubbiamente rappresenta una novità, una novità ancor più grande è costituita dalla disposizione in

base alla quale il rettore dell'università deve essere nominato dal ministro. Non esiste un precedente in questo senso nella legislazione italiana, tutto ciò è aberrante! Chiedo pertanto che al punto a) dell'articolo 3 al rettore dell'università si sostituisca il presidente del comitato tecnico amministrativo, come avviene in tutti questi casi. Non solo il presidente del comitato tecnico amministrativo non può essere di nomina del ministro, ma deve essere nominato dal comitato stesso; ed è questa un'altra modifica che chiedo venga introdotta. Chiedo, inoltre, che vengano inseriti nel suddetto comitato i membri di quello precedente, in base alla legge n. 671, perché ciò rappresenta un elemento di continuità tra la vecchia e nuova gestione, che ritengo utile al buon funzionamento del comitato stesso.

Considerate tutte queste cose, nonché il parere condizionato espresso dalla V Commissione bilancio, è chiaro che ci troviamo di fronte alla necessità di modificare il testo pervenutoci dal Senato. Pertanto anche in considerazione delle giuste osservazioni del relatore sull'urgenza di approvare il provvedimento in esame, propongo la nomina di un comitato ristretto che, raccolti gli emendamenti, possa rapidamente giungere alla redazione di un testo concordato anche a seguito di contatti con la Commissione pubblica istruzione del Senato e dopo averne ascoltato le esigenze. Il risultato di questo lavoro dovrebbe essere un testo che sostanzialmente accolga le opinioni e le tendenze manifestate dalle varie parti politiche.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Le particolari condizioni politiche in cui si svolge questo dibattito e la difficile ricerca di un accordo, le resistenze molto aspre da parte di alcune forze politiche che hanno caratterizzato l'intera vicenda, si riflettono sul dibattito che ora stiamo svolgendo.

Pertanto mi pare necessario richiamare una serie di considerazioni generali fondamentali per la valutazione complessiva del provvedimento.

Per questo per nostra parte intendiamo ribadire una serie di punti, in gran parte contenuti nella stessa esposizione del relatore, riguardanti gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali del disegno di legge in oggetto.

Quest'ultimo si propone, infatti, sia pure entro certi limiti, superando finalmente la più che decennale vicenda di dichiarazioni di buona volontà e di impegni disattesi, di dare una prima risposta concreta ai problemi posti dalla crescita dell'università di massa che, in particolare, a Roma assume aspetti e dimensioni che rappresentano uno dei momenti più critici e drammatici nell'insieme delle situazioni universitarie italiane. Ciò è dovuto non soltanto alle dimensioni stesse dell'ateneo romano ed alle vicende che esso ha vissuto in connessione con la storia del movimento studentesco, ma anche al fatto che la vicenda relativa alla seconda università di Roma si è ancora una volta inserita, come ha già ricordato il relatore, nella più ampia vicenda della disordinata crescita urbanistica della città, dell'abusivismo, della speculazione edilizia.

Da questo punto di vista, mi pare che il provvedimento affrontando il nodo della questione di Tor Vergata compia un atto di giustizia e finalmente di assunzione di responsabilità sulla via delle realizzazioni concrete.

Un secondo aspetto rilevante del provvedimento sottoposto al nostro esame consiste nel fatto che il problema di Tor Vergata non viene visto a sé, ma, invece, inserito in una realtà più ampia, tesa a collocare la questione dell'università di Roma nel sistema regionale del Lazio. Ciò significa affermare contemporaneamente due principi, nella direzione della riforma universitaria: porre le basi necessarie per una modificazione qualitativa e funzionale dell'università di Roma nell'unica direzione valida, cioè quella del riequilibrio territoriale e respingere la logica della stanziazione isolata dei singoli atenei imponendo l'ottica della programmazione e della costruzione di sistemi territoriali organici. Altrettanto significativa e positiva, come anticipazione di riforma, è l'introduzio-

ne del comitato regionale di coordinamento, volto ad attuare un radicamento e un coinvolgimento dell'università nella realtà istituzionale regionale, un raccordo con gli obiettivi di sviluppo.

Fatte queste considerazioni, non posso però esimermi dal denunciare alcune evidenti smagliature che il provvedimento presenta e che già il relatore ha dettagliatamente analizzato. Tali limiti e contraddizioni non sono comprensibili se non si collegano all'asprezza della battaglia politica sulla questione delle sedi e della programmazione universitaria e alle profonde resistenze da parte di molti partiti, soprattutto da parte della democrazia cristiana. La difficoltà di pervenire ad un accordo soddisfacente su queste questioni fondamentali non ha consentito anche a noi una più attenta elaborazione su molte questioni di merito e di contenuto e permangono quindi molti aspetti negativi nel provvedimento, già richiamati dal relatore. Tra questi desidero innanzitutto sottolineare la mancata attivazione di alcune facoltà o insegnamenti fondamentali, come quelli di scienza dell'amministrazione e di architettura nella seconda università romana e il fatto che ci siano una serie di incompletezze, addirittura gravi rozzezze dal punto di vista della definizione culturale.

Mi riferisco all'istituzione presso l'università della Tuscia del corso di laurea in conservazione dei beni culturali con diversi indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili ed artistici. Le riserve che, a tale proposito, sono state avanzate da gran parte della cultura (facoltà, singoli docenti, Accademia dei Lincei) sono, a mio avviso, del tutto fondate poiché non si è tenuto alcun conto (oltre alla gravità di alcune denominazioni, quale quella « beni mobili e artistici » che è addirittura fantasiosa) del necessario apporto per la formazione di operatori del settore, di discipline storico-filologiche, architettoniche, tecniche, naturalistiche, cioè dell'esigenza di un più fondato impianto culturale e non di un enciclopedismo superficiale.

Malgrado le osservazioni appena fatte, è necessario tuttavia ribadire la portata

positiva del provvedimento al nostro esame, prendendo atto delle conseguenze che la scelta che stiamo compiendo può comportare. Ciò nonostante, anche se riteniamo giustificata la richiesta avanzata dal relatore di una rapida approvazione del provvedimento per la sua rilevanza, per i tempi ristretti che si prevedono per consentirne la definitiva ratifica, data la imminente apertura della crisi di governo, sento tuttavia di dover fare due considerazioni. La prima, è che esistono modifiche inevitabili da apportare al testo, sia per l'avvenuta decadenza del cosiddetto decreto Pedini, sia per il parere vincolante espresso dalla Commissione bilancio. Considerata tale inevitabilità, il gruppo comunista è disposto ad aderire alla richiesta del relatore, in modo che il provvedimento possa essere rapidamente approvato con le sole suddette modifiche di carattere tecnico-formale.

La seconda osservazione riguarda l'andamento stesso del dibattito odierno e lo atteggiamento delle altre forze politiche, che hanno preannunciato la presentazione di diversi emendamenti rimettendo in discussione punti di accordo difficilmente raggiunti; ciò rende necessario che il gruppo comunista si riservi la possibilità di presentare anch'esso emendamenti ed ordini del giorno qualora l'evolversi della situazione lo richiedesse.

RAICICH. Dal relatore era stata avanzata la proposta di limitare le modifiche al testo a quelle tecniche strettamente necessarie, proposta che, qualora fosse stata accolta, ci avrebbe consentito di approvare il provvedimento assai rapidamente. Poiché invece nel corso della discussione generale sono emersi orientamenti diversi — sono stati preannunciati emendamenti ed è anche stata avanzata la richiesta della nomina di un comitato ristretto — chiedo la sospensione della seduta per una mezz'ora, in modo che ogni gruppo, incontrandosi con gli altri, possa decidere sull'itinerario che intende seguire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

sulle linee generali. Onorevole Raicich, sosponderemo brevemente la seduta dopo aver ascoltato l'intervento del Governo, che ha chiesto di parlare.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'intervento del relatore, che ringrazio, e quelli dei membri della Commissione che hanno messo a punto l'importanza e l'urgenza del problema, sia pure con motivazioni differenziate, rendono doverose, da parte del Governo, alcune dichiarazioni.

Devo innanzi tutto dire che il disegno di legge in esame, o meglio la valutazione di esso, non può prescindere dalla stretta connessione del provvedimento con altri presentati dal Governo, che attualmente si trovano all'esame del Senato. Non posso, pertanto, accettare il giudizio estremamente sommario, e non rispondente a dati di fatto, secondo il quale il Governo non si sarebbe fatto carico di esigenze di programmazione. Al contrario, pur con iniziative non certo esaustive di tutte le esigenze del sistema universitario, il Governo ha cercato di intervenire sulla base di numerosi incontri con le forze politiche, incontri che hanno condotto a registrare, su alcuni disegni di legge, un ampio consenso, come su questo, ad esempio, ora in discussione alla Camera.

Ma che gli obiettivi perseguiti dal Governo, con la presentazione di un pacchetto relativo alla statizzazione di preesistenti istituzioni non statali ed alla istituzione di nuove università, non fossero totalmente privi di fondamento, è dimostrato dal fatto che dopo una lunga fase di riflessione da parte delle forze politiche, il comitato ristretto della Commissione istruzione del Senato l'altro giorno ha pressoché esaurito l'esame di tutti gli altri disegni di legge, esprimendo su di essi un consenso salvo precisazioni, il che significa che i provvedimenti presentati dal Governo non sono assolutamente estranei alle reali esigenze del momento, anche se ovviamente possono essere valutati in modo diverso.

Ribadisco pertanto in questa sede, non solo la volontà del Governo, ma anche

l'impegno assunto dalle forze politiche, affinché l'approvazione del disegno di legge in esame non possa essere considerata come l'approvazione di uno stralcio rispetto agli altri provvedimenti in materia; ribadisco anche la ferma volontà del Governo a dare una impostazione regionale ai problemi relativi all'università di Roma, ricordando che è stata proprio la contrarietà ad adottare una soluzione di tipo regionale a bloccare il disegno di legge per oltre un anno.

Restringendo il discorso al provvedimento in esame, ricordo che l'intendimento del Governo è sempre stato, ed è tuttora, che il pacchetto dei disegni di legge relativi alla statizzazione ed alla istituzione di nuove università debba essere oggetto di una valutazione globale in tempi strettamente ravvicinati tra loro; ricordo anche che l'impegno assunto dall'altro ramo del Parlamento è di esaminare congiuntamente tutti i provvedimenti.

Entrando ora più specificamente nel merito della questione, desidero esprimere il mio parere sulle proposte avanzate dal relatore, su quella dell'onorevole Bartocci, nonché sugli emendamenti preannunciati dall'onorevole Carelli.

Il Governo è stato sempre assolutamente convinto del fatto che i problemi dell'università di Roma non potessero risolversi solo con l'istituzione di una seconda università nella capitale, ma necessitassero di una soluzione anche di tipo regionale, dal momento che su Roma gravita un'area di popolazione studentesca che proviene dalle regioni meridionali: da qui è nata, infatti, la logica del « pacchetto » di provvedimenti relativi alla costituzione delle università della Basilicata e della Calabria, alla statizzazione di quella esistente in Abruzzo, e così via, proprio perché tutto ciò rappresentava la minima soluzione da dare alle situazioni pregresse, per consentire di avviare e sviluppare organicamente una politica di espansione e qualificazione del sistema universitario italiano.

Proprio in quest'ambito, fin dall'inizio, cioè da quando, circa due anni fa, si è cominciato a discutere di tale problema

con le forze politiche, il Governo ha accolto la proposta, relativamente al Lazio — così come ha fatto con riferimento ad altre situazioni, attualmente non all'esame di questa Commissione — di presentare non disegni di legge differenziati, ma un testo che, sia pure in misura non ottimale, rispondesse, anche sotto il profilo formale, sostanzialmente alle esigenze dell'intero sistema universitario della regione.

A proposito, poi, dell'individuazione dei corsi di laurea — su cui oggi ho sentito affiorare alcune riserve — ricordo che le indicazioni qui presentate sono state concordate con le varie forze politiche. Circa il problema del corso di laurea in conservazione dei beni culturali (che dà luogo ad un dibattito in cui si collocano dialetticamente contrapposte le posizioni culturali) devo osservare che non vi è un fronte contrario ed un altro che abbia, viceversa, inventato dalla sera alla mattina una soluzione del genere. Tale corso risponde intanto a valutazioni, anche di carattere scientifico, emergenti all'interno del mondo universitario e culturale italiano, ed inoltre ad un interesse espresso dalla stessa cultura europea; ad esempio, durante un seminario sul problema della formazione dell'operatore dei beni culturali — proposto dal Consiglio d'Europa, e tenutosi a Roma nella primavera scorsa — si è fatto un esplicito e positivo riferimento all'iniziativa italiana in proposito. Ciò dico non perché non possano essere assolutamente legittimi, ed anzi meritevoli di considerazione, pareri diversi sulla soluzione indicata, ma perché quest'ultima non appaia come una specie di « sogno di una notte di mezza estate », stranamente partorito ed improvvisamente condotto sul piano della valutazione parlamentare.

Premesso tutto ciò sulla formulazione del disegno di legge (il quale è stato approvato dal Senato con delle modifiche che il Governo ha accolto nell'ambito dello sforzo che ha sempre caratterizzato il suo lavoro, cioè di realizzare per quanto possibile, senza sacrificio di logiche essenziali, la convergenza intorno a scelte del genere), devo dire che il Governo avrebbe in ogni caso fatto presente le osservazioni

avanzate dalla V Commissione bilancio: è evidente, infatti, che, essendo decaduto il cosiddetto « decreto Pedini », cui alcune disposizioni del disegno di legge fanno riferimento, occorre procedere a delle modifiche di carattere tecnico del testo stesso, pena l'inapplicabilità del medesimo. Devo comunque precisare che l'anno di decorrenza della legge, relativamente alla sua applicabilità, è stato oggetto di discussione al Senato, e si era deciso di mantenerlo così come previsto non solo nella speranza che l'esame del testo da parte della Camera potesse avvenire più celermente di quanto le vicende politiche non abbiano poi consentito, ma anche perché in tal modo si poteva permettere la regolarizzazione delle situazioni pregresse degli studenti, senza lasciarle in sospeso ancora per un anno.

Venendo ora ad esprimere un parere sugli emendamenti preannunciati, devo dire che il Governo non avrebbe difficoltà ad accogliere quello cui ha accennato lo onorevole Carelli, relativo all'articolo 9 e concernente il corso di laurea in scienze forestali, anche se questo obiettivo potrebbe essere realizzato (qualora si convenisse con l'ipotesi formulata dal relatore) con una successiva modifica dello statuto universitario, in quanto si tratterebbe solo dell'attivazione di un corso di laurea, che di per sé non richiede uno specifico provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato, all'articolo 20, dallo stesso onorevole Carelli, il Governo ricorda che nel testo originario del provvedimento di legge figurava un articolo relativo alla valutazione dell'attività svolta dal docente, e ciò ai fini non solo della stabilizzazione, ma anche della partecipazione ai concorsi o del conferimento degli incarichi. Il Governo però si è trovato di fronte ad un parere largamente contrario delle forze politiche, in Senato, e prevalendo la volontà di far procedere l'iter del provvedimento di legge, esso non ha potuto insistere su tale posizione. In ogni caso, però, il Governo porrebbe come condizione fondamentale all'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Carelli l'aggiunta in esso della

previsione per cui non solo la ricognizione dei titoli accademici e scientifici, ma anche il conferimento degli incarichi abbia fatto seguito all'emanazione della normativa prevista dalle disposizioni di legge, e quindi sia uguale a quello previsto per la università statale.

L'onorevole Bartocci ha poi proposto di costituire un comitato ristretto affinché, previo accordo con l'altro ramo del Parlamento, si proceda allo stralcio del titolo del disegno di legge relativo alla seconda università di Roma, collegando le previsioni concernenti le università statali della Tuscia e di Cassino ai provvedimenti riguardanti le restanti università italiane. In proposito, il Governo ritiene, intanto, che da un punto di vista formale ciò non sarebbe possibile; infatti, in presenza di una situazione di crisi governativa, il regolamento del Senato non consente a quest'ultimo nessuna attività, sia pure di comitato ristretto. Ma, a prescindere da considerazioni di carattere formale — che non spetta al Governo avanzare — devo dire che il Governo stesso si è sempre espresso contrariamente ad uno stralcio del genere. Ciò non perché esso intenda privilegiare le situazioni delle università di Viterbo e di Cassino rispetto alle altre relative alle università comprese nel citato « pacchetto » di provvedimenti, ma perché intende mantenere la logica programmatica di carattere regionale cui risponde il disegno di legge in discussione: e l'esito del dibattito politico svoltosi al Senato fa ritenere che non potrebbe adottarsi un diverso atteggiamento. Il risultato, dunque, sarebbe quello di ritardare ulteriormente l'approvazione del testo legislativo, e di rimettere in qualche modo in discussione quello che già al Senato — a meno che non si registri poi un cambiamento di opinione — è stato acquisito: ho detto, infatti, che lì, sugli altri analoghi provvedimenti, il comitato ristretto della Commissione istruzione ha concluso positivamente il suo esame, per cui, se non fosse intervenuta la crisi governativa, in brevissimo tempo avremmo potuto portare questi provvedimenti in Commissione e poi all'approvazione dell'aula.

Sulla proposta formulata dal relatore Giannantoni, il Governo esprime un parere sostanzialmente favorevole, rimettendosi alla valutazione della Commissione. Il Governo, infatti, ha sempre considerato la giusta urgenza del provvedimento oggi in discussione, connessa a quella del sistema universitario laziale, che fa perno sulla situazione particolarmente grave, anzi insostenibile, dell'università di Roma: tuttavia, l'approvazione di questo provvedimento di legge non deve rappresentare una specie di stralcio dalle altre consimili proposte, né una disparità di valutazione circa la necessità di questo e degli altri provvedimenti. Quindi rimettendosi alla Commissione, il Governo si dichiara favorevole alla proposta del relatore di apportare solo gli emendamenti di carattere tecnico resisi necessari per la mancata conversione in legge del decreto Pedini.

PRESIDENTE. La concordanza di opinione tra il relatore ed il Governo mi fa sperare per un'approvazione sollecita del provvedimento al nostro esame.

RAICICH. Ribadisco la mia richiesta di sospendere la seduta per dar modo ai gruppi di rivedere le proprie posizioni alla luce di quanto emerso nel corso della discussione.

Vorrei poi rilevare l'insolita procedura seguita nel dare la parola, per la replica, prima al rappresentante del Governo e poi al relatore.

PRESIDENTE. I colleghi dovranno pur riconoscere che tra le responsabilità del presidente vi è anche quella della direzione della discussione. In ogni caso il rappresentante del Governo ha diritto di essere sentito in ogni momento, qualora lo richieda.

GIANNANTONI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di sospensione avanzata dal collega Raicich.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di sospendere la seduta per permettere i necessari approfondimenti.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12,10.

GIANNANTONI, *Relatore*. Desidero soltanto fare alcune osservazioni in merito agli interventi dei colleghi e del Governo. Dichiaro subito il mio pieno consenso all'affermazione dell'onorevole Carelli, secondo il quale il problema delle università laziali non può essere risolto separatamente da quello dell'organizzazione e dello sviluppo delle sedi universitarie del Mezzogiorno.

Riprendendo alcune considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, sono anch'io convinto che non si possa giungere ad una soluzione del problema senza una programmazione complessiva delle sedi universitarie, essendo grave lo squilibrio oggi esistente tra università del centro-nord ed università del sud.

In modo del tutto corretto il sottosegretario ha qui ricordato come siano stati presentati, da parte del Governo, diversi provvedimenti legislativi in materia, tendenti a dare al complesso problema una soluzione organica; ne deriva che il disegno di legge oggi in esame non può assolutamente essere considerato separatamente dagli altri, perché ciò vanificherebbe il lavoro compiuto dal Governo stesso e dalle forze politiche per una effettiva modifica, per un reale miglioramento della attuale situazione universitaria. Il pacchetto di provvedimenti per l'università non è come un grappolo d'uva dal quale si possono staccare i chicchi uno alla volta, ma è un qualcosa che non può essere assolutamente diviso in piccole parti.

Nella mia relazione ho fatto riferimento ad un problema di carattere nazionale che sarebbe opportuno risolvere su base regionale. L'onorevole Carelli ha poi ricordato altri elementi del voto del consiglio re-

gionale del 1974, cui io mi ero richiamato. La questione del decentramento della grande sede è stata lungamente discussa, e lo sarà ancora in sede di riforma universitaria, ma quello che mi pare di poter affermare è che, tutto considerato, possiamo dire di aver già compiuto in questo senso dei discreti passi in avanti.

Concordo con il Governo sulla valutazione dell'opportunità di inserire nella nuova sede universitaria anche una facoltà di scienze forestali perché ciò — mi richiamo a quanto ho detto nella relazione — potrebbe favorire un determinato orientamento particolarmente utile sul piano regionale.

Per quanto riguarda l'intervento dello onorevole Bartocci, richiamandoci anche alle discussioni già avvenute al Senato, occorre sottolineare come non si tratta di porre in concorrenza Viterbo e Cassino, né ci troviamo alle corse dove vince chi arriva primo: è necessario, piuttosto, risolvere organicamente tutta una serie di situazioni che reclamano con urgenza un intervento. Tutti conosciamo la situazione di estrema urgenza delle regioni abruzzesi, di regioni che sono del tutto prive di università, e nei cui confronti esistono, e sono già stati presentati al Parlamento, disegni di legge, ma tutto deve essere risolto in modo organico, e da questo specifico punto di vista non credo che uno stralcio nei confronti della sola sede di Tor Vergata sia possibile. Non si tratta di una richiesta, quindi, che può essere condivisa.

Per quanto riguarda l'altra questione, è vero che nella legge esiste una disparità tra la costituzione del comitato tecnico amministrativo e quella dei comitati ordinatori, però non mi pare che si possa riscontrare nello spirito della legge stessa nulla che possa far pensare ad una nomina ministeriale del rettore, quanto piuttosto il fatto che la nomina del rettore è opera dei comitati ordinatori.

Relativamente alla richiesta di nominare un comitato ristretto non intendo aggiungere altre osservazioni a quelle fatte, con molta precisione, dal rappresentante del Governo; per quanto riguarda invece la questione dei beni culturali, desidero sottolineare come non sia importante l'eti-

chetta del corso di laurea, quanto piuttosto la qualificazione scientifica e culturale della laurea stessa. A questo proposito ritengo pertanto che sia il relatore sia il Governo prenderanno in considerazione la eventualità della presentazione di ordini del giorno.

Tuttavia, devo ribadire che preferisco la proposta che ho fatto nel corso della mia relazione, piuttosto che quella avanzata dall'onorevole Bartocci. Mi sembra, infatti, che qui ci troviamo di fronte ad una scelta abbastanza drastica. Possiamo puntare su alcune speranze, non fondate, ma residue, di definire rapidamente il provvedimento di legge in esame: ed io credo che delle modifiche che si limitino soltanto a quelle rese necessarie da un adattamento del testo alla mutata situazione normativa possano non solo non riaprire un dibattito presso il Senato, ma anche consentire a questo di approvarle, ratificandole, pur in un periodo di crisi governativa. Qualora, invece, vogliamo prendere in considerazione altri emendamenti, procedendo alla nomina di un gruppo di lavoro, e riaprire un confronto con l'altro ramo del Parlamento, ritengo che la procedura corretta — di fronte all'esame di un provvedimento di legge in sede legislativa — sia quella di discutere e votare gli emendamenti in Commissione.

Come relatore, a questo punto del dibattito e tenendo presente gli orientamenti delle altre forze politiche qui emersi, non mi sentirei, in linea preliminare, di esprimere parere favorevole su emendamenti che non siano quelli « tecnici » strettamente necessari, ma tocchino il merito del disegno di legge.

Naturalmente, qualora si presentassero degli emendamenti tali da riaprire una dialettica fra i vari gruppi parlamentari, la mia motivata posizione non avrebbe più alcun senso, e mi riserverei, pertanto, di esprimere il parere sui singoli emendamenti.

BARTOCCI. Intervengo, signor presidente, in relazione alla proposta da me avanzata. Sono tuttora dell'opinione che con-

verrebbe nominare un gruppo di lavoro — se non un comitato ristretto — per concordare, circoscrivendoli, i possibili emendamenti a questo testo che, ad opinione sia del relatore, sia dei colleghi di altre parti politiche (ad esempio l'onorevole Carrelli) necessita di talune modifiche.

Tale richiesta bene si attaglia, a mio avviso, anche all'attuale situazione politica, che non consente di licenziare in tempi rapidi il testo di legge, data l'ormai imminente apertura della crisi di Governo.

Fra l'altro, qualora si giungesse allo scioglimento delle Camere e all'indizione di nuove elezioni, il Senato non potrebbe discutere ed approvare un provvedimento, anche solo in relazione a delle modifiche di carattere tecnico, essendo questo contrario alla prassi parlamentare ed allo spirito delle norme costituzionali sulla *prorogatio* delle Camere.

Se la proposta di costituzione di un gruppo di lavoro, che la mia parte politica presenta sotto questo profilo così dimensionato, non dovesse essere accolta, noi chiederemmo per lo meno di riesaminare il punto che, nel presente disegno di legge, ci sembra più carente, cioè quello concernente il comitato tecnico amministrativo, previsto all'articolo 3. In relazione all'articolo 3, ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti, tendenti ad eliminare le più grosse incongruenze del testo, che, tra l'altro, rappresentano una novità assoluta nel campo della legislazione in materia.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Bartocci, che sia il relatore, sia il rappresentante del Governo hanno espresso l'opinione di esaminare solo emendamenti di carattere tecnico, per cui non hanno ritenuta necessaria la formazione di un gruppo di lavoro. Nel caso in cui lei insistesse, mi troverei, perciò, costretto a porre in votazione la sua proposta.

BARTOCCI. Preso atto delle sue dichiarazioni, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla scelta del testo-base per la discussione degli articoli.

GIANNANTONI, Relatore. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2552.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Giannantoni.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2552.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

ART. 1.

(Facoltà e corsi di laurea).

La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;

3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Inizio dei corsi di laurea).

La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'inizio dei corsi è inoltre subordinato alla stipulazione di una o più convenzioni con enti ospedalieri per la gestione assistenziale delle strutture cliniche ».

BARTOCCI. Questo emendamento tende ad evitare che si debba intervenire legislativamente per istituire dei corsi di medicina.

GIANNANTONI, *Relatore*. Poiché l'ente con il quale debbono essere stipulate le convenzioni è la regione, l'emendamento, a mio avviso, non ha ragion d'essere.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preciso che questa indicazione di priorità è stata anch'essa concordata a livello politico. Lo emendamento in esame è contraddittorio ed inapplicabile, perché per essere stipulata la convenzione esige l'esistenza della facoltà di medicina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Comitato tecnico amministrativo).

In attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione due consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:

- a) il rettore dell'Università che ne assumerà la presidenza;
- b) il prorettore;
- c) un rappresentante della regione del Lazio;
- d) un rappresentante del comune di Roma;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;
- h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;
- i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;
- l) il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.

Tale comitato è integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente è soppresso.

Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

In attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione tutti i consigli di facoltà e comunque al termine di due anni dalla entrata in funzione della presente legge, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composta da:

- a) il presidente;
- b) un rappresentante della regione del Lazio;
- c) un rappresentante del comune di Roma;
- d) i membri del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge 22 novembre 1972, n. 771;
- e) un professore di ruolo designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;

f) il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

GIANNANTONI, *Relatore*. Sono contrario alla sostituzione dei due consigli di facoltà con tutti i consigli di facoltà, perché in questo caso il consiglio di amministrazione lo avremmo dopo 15 anni. Mi lascia poi incerto il fatto che del comitato tecnico amministrativo dovrebbe far parte anche un professore di ruolo designato dai comitati ordinatori che forse non potranno costituirsi in tempo utile per far ciò. Anche per quanto riguarda il rettore, se esistono i comitati ordinatori è evidente che il rettore è eletto da essi, ma se i comitati ordinatori non esistono ancora, ed il rettore deve far parte del comitato tecnico amministrativo, si può porre il problema.

La legge dice che del comitato tecnico amministrativo dovrà far parte il rettore con funzioni di presidente, ma non dice che il rettore deve essere nominato dal ministro, né una cosa del genere si intende per tutti gli altri componenti il comitato.

Fatte queste considerazioni, esprimo un parere decisamente negativo.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché al punto i) si fa riferimento all'articolo 26, credo che non debba sussistere alcun dubbio a questo riguardo, a meno che all'articolo 26 non si voglia fissare il termine di 20 giorni anziché di tre mesi. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il comitato tecnico amministrativo costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, resta in funzione fino all'in-

sedimento del comitato di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.

GIANNANTONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Senato ha modificato il testo originario del comma in questione scegliendo la soluzione della costituzione *ex novo* del comitato tecnico e aggiungendo all'articolo 4 che il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, venga consultato dal comitato tecnico amministrativo per le competenze residue inerenti alla acquisizione delle aree e per il contenzioso derivante dalle relative procedure. Si tratta di una scelta tecnica e politica fatta dal Senato, di cui raccomando il mantenimento. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

BARTOCCI. Dichiaro che voterò contro l'approvazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

(*Competenze del comitato tecnico amministrativo*).

Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al Consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.

Fermo restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.

A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.

Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato è autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attività agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.

La concessione non potrà avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sarà subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprietà dei terreni espropriati alla seconda Università.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al Consiglio

di amministrazione provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi. Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Fermo restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, e intendendo il richiamo al piano regolatore generale di cui all'articolo 1 di tale legge come riferito anche alle successive varianti dello stesso, i termini per il compimento delle espropriazioni e per la esecuzione delle opere sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

BARTOCCI. L'articolo 4 contiene molti correttivi a lacune presenti nella legge n. 771. Ritengo sia necessario introdurre anche quest'altro correttivo. Infatti l'articolo 1 di tale legge prevede che la seconda università di Roma sia istituita nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971. Ora, con decreto del presidente della regione Lazio, in corso di emanazione, saranno modificati i confini dell'area di Tor Vergata, per cui il decreto regionale può contrastare con la disposizione di una legge dello Stato che fotografa i confini dell'area al 4 gennaio 1971. Pertanto, occorre esplicitare mediante l'emendamento proposto che sono possibili successive modifiche al territorio, dovute a varianti del piano regolatore generale, senza che sorga un contrasto con l'articolo 1 della legge n. 771.

GIANNANTONI, *Relatore*. Signor Presidente, non ritengo di poter esprimere un parere sull'emendamento, in quanto si tratta di un problema complesso che riguarda il piano regolatore, le norme di esproprio, eccetera. Non è possibile improvvisare in una materia così difficile, per cui

chiedo di poter esaminare tutti gli emendamenti prima di esprimere un parere.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La preoccupazione espressa dall'onorevole Bartocci mi pare possa essere fugata dal terzo comma dell'articolo 4, che prevede: « Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda università statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree comprese da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma ». Le delibere della regione e del comune sono state sollecitate dal Ministero della pubblica istruzione proprio per assicurare l'esecuzione dei lavori. La area disponibile, anche in presenza della rinuncia a tali località, è comunque sufficiente per la costruzione della seconda università statale di Roma.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore non si sente pregiudizialmente di approvare o respingere un emendamento che non ha avuto la possibilità di esaminare in maniera adeguata. Il Governo è invece contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Bartocci.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

GIANNANTONI, *Relatore*. Signor presidente, ho avanzato poc'anzi una questione pregiudiziale; allora, cosa dovrei fare? Continuare a non esprimere il mio parere? Mi sembra che si possa riconoscere al relatore il diritto di avere dinanzi il testo degli emendamenti, per poterli esaminare: e la mia richiesta mi pare tanto più fondata perché si tratta di vari emendamenti per ciascun articolo.

RAICICH. Faccio poi osservare, signor presidente, che esiste il diritto non solo per il relatore, ma anche per ogni singolo deputato, di aver ben presente la lettera (che è tanto importante, in un testo di legge) dei vari emendamenti che deve votare. E penso che con il rapido sistema della fotocopiatura, tutti potrebbero avere dinanzi i testi in questione.

PRESIDENTE. D'accordo, d'ora in avanti faremo fotocopiare e distribuire a tutti i vari emendamenti che possano essere presentati.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle A e B.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Università, saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma.

I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarità del loro corso presso la prima Università di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarità, sotto forma di comando, sarà tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attività di allestimento della seconda Università di Roma.

Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari

dalla prima alla seconda Università di Roma.

I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento.

Alla differenza di posti tra la previsione di cui alla allegata Tabella A e al passaggio di professori di ruolo in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvede mediante prelievo dai posti previsti nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella B, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

Il relatore, onorevole Giannantoni, ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: «nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642» con le altre: «nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Finanziamento).

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma

mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1978, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonché al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione dei terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonché alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate — previste come lotti funzionali del progetto generale — atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Università, valutati per l'esercizio finanziario 1978 in lire 5 miliardi, si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.

I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra la Università di cui alla presente legge e lo ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di obbonamento di cui al-

l'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, numero 1228.

Il relatore onorevole Giannantoni, ha presentato, recependo il parere espresso dalla V Commissione bilancio, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: 1978, con l'altra: 1979;

Al secondo comma, sostituire la parola: 1978, con l'altra: 1979.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, quale risulta a seguito delle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Affidamento in concessione delle opere).

La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato della Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 7.

« (Progettazione ed esecuzione delle opere).

Il comitato tecnico-amministrativo, tenuto presenti le proposte dei comitati ordinatori, formula il programma di attuazione urbanistico-edilizia dell'Università, ne indica le esigenze didattiche e tecnico-scientifiche, precisando fasi e tempi della attuazione medesima anche in relazione alle opere di più urgente necessità ed ai futuri, prevedibili ampliamenti. In conseguenza bandisce un pubblico concorso nazionale per un piano di massima del complesso universitario, nel quale dovrà essere altresì precisato lo stralcio da realizzare con i primi finanziamenti disponibili, ed una normativa-guida di requisiti per la progettazione esecutiva, nelle fasi successive, dei vari edifici.

Al vincitore del concorso verrà affidata la progettazione esecutiva del primo stralcio finanziato con gli stanziamenti disponibili con la presente legge.

Successive realizzazioni, a mano a mano che si renderanno disponibili ulteriori finanziamenti in conseguenza di nuove esigenze dell'Università, verranno affidate mediante appalto-concorso sulla base del piano di massima e della normativa già definiti a seguito del pubblico concorso di cui al primo comma del presente articolo ».

BARTOCCI. L'articolo 7 del testo trasmessoci dal Senato prevede che la pro-

gettazione e l'esecuzione unitaria delle opere possano essere affidate in concessione a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese. A suo tempo, già all'atto della presentazione del provvedimento di legge relativo alla seconda Università di Roma, si era tentato di inserire un simile articolo, ed analogo tentativo veniva fatto in occasione della presentazione di quella che fu poi la legge n. 50, sull'edilizia universitaria. Rifiuto una generica giustificazione con l'esigenza di far presto, anche perché non si capisce, allora, come mai il Parlamento ed il Governo impiegino più di dieci anni per approvare la legge per la realizzazione della seconda università di Roma a Tor Vergata.

Inoltre è ancora da dimostrare che il sistema delle concessioni, oltre ad avere gli svantaggi già noti, richieda minor tempo dei sistemi normali per la realizzazione delle opere. Comunque, è possibile proporre una soluzione che serva a contenere ogni possibile perdita di tempo salvaguardando le prospettive degli organi preposti alla realizzazione dell'opera. Tale soluzione dovrebbe tendere a ridurre il piano di massima dell'intero complesso definendo una normativa guida contenente i requisiti per i successivi ampliamenti che potranno attuarsi mano a mano che saranno disponibili successivi finanziamenti per gli appalti.

La congruità tra il piano di massima e le singole realizzazioni verrà garantita dal rispetto della normativa concordata dopo un confronto fra le varie soluzioni proposte dal comitato tecnico-amministrativo.

Da quanto dichiarato emerge lo spirito con cui il gruppo socialista ha presentato l'emendamento sostitutivo all'articolo 7.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo dell'articolo 7 è stato per lungo tempo oggetto di attenta valutazione tecnica. Io qui non voglio mettere in discussione le intenzioni serie con cui l'onorevole Bartocci ha presentato il suo emendamento, ma non sono in grado di improvvisare un parere tecnico su un emendamento così articola-

to, presentato all'ultimo momento. Pertanto il mio parere è contrario.

GIANNANTONI, *Relatore*. Voglio ribadire che mi trovo in grave imbarazzo perché la presentazione degli emendamenti da parte dell'onorevole Bartocci crea una situazione completamente diversa da quella prevista dal disegno di legge per cui si renderebbe necessario un riesame delle posizioni dei diversi gruppi alla luce delle vicende del provvedimento, ivi compreso il parere reso dalla IX Commissione lavori pubblici. Infatti non so valutare fino a che punto noi, attraverso una norma di questo tipo, rispettiamo il parere di quella Commissione.

Il mio parere, dunque, non è di merito, ma è conforme alla posizione assunta all'inizio della discussione, per cui sono contrario all'emendamento Bartocci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bartocci all'articolo 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

TITOLO II

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

ART. 8.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1978-1979 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Corsi di laurea).

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:

- 1) corso di laurea in scienze agrarie;
- 2) corso di laurea in chimica;
- 3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:
 - beni culturali archivistici e librari;
 - beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;
 - beni culturali mobili e artistici;
- 4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « 1) corso di laurea in scienze agrarie », le seguenti: « 2) corso di laurea in scienze forestali ».

CARELLI. Signor presidente, lo ritiro riservandomi di presentare un ordine del giorno sulla stessa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

L'Università statale degli studi della Tuscia è costituita, nella prima applicazione della presente legge, dai seguenti corsi di laurea:

- 1) corso di laurea in scienze agrarie;
- 2) corso di laurea in chimica;

3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:

beni culturali archivistici e librari;

beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;

beni culturali mobili e artistici;

4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Gli istituti scientifici cui fanno capo gli insegnamenti dei corsi di laurea sono organizzati su base dipartimentale. Fino al mantenimento nell'ordinamento universitario dell'organizzazione in facoltà, il corso di laurea 1) farà capo alla facoltà di agraria; il corso di laurea 2) farà capo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; i corsi di laurea 3) e 4) faranno capo alla facoltà di lettere e filosofia.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente che l'attuazione del dipartimento si avrà solo dopo l'approvazione della riforma universitaria che prevede, appunto, gli organi di governo ed i criteri per la loro costituzione. Poiché in mancanza di tali indicazioni non si può procedere alla struttura dipartimentale, e conseguentemente all'istituzione dei corsi di laurea, il parere del Governo non può non essere contrario.

GIANNANTONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario perché la modifica proposta riguarda soltanto quest'organizzazione su base dipartimentale che già è prevista alla fine del primo comma dell'articolo 10 e perché la menzione specifica delle facoltà appare un elemento di irrigidimento che il testo approvato dal Senato sembra aver voluto eliminare.

Quindi, anche nello spirito in cui lo emendamento è presentato, nella prospettiva della riforma universitaria, credo che sia preferibile la dizione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Attivazione dei corsi di laurea).

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 9, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Le attribuzioni demandate ai costituenti consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle Università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole « nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642 » con le parole « nell'articolo 1 del decreto-

legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie).

Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Personale docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella C.

I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, e sono co-

perti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico concorso.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642 » con le parole « nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che sia importante, anzi necessario, mantenere fermo il principio che prima si procede ai trasferimenti, e poi al pubblico concorso.

GIANNANTONI, *Relatore*. Poiché non si può mettere a concorso un posto se poi si decide il trasferimento, è chiaro che la decisione del trasferimento è sempre preliminare rispetto a quella del concorso. Inoltre ho presentato questo emendamento per rimanere nella logica concordata delle semplici correzioni tecniche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giannantoni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Personale non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di per-

sonale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella *D*.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

(È approvato).

ART. 14.

(Riconoscimento degli studi).

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Patrimoni).

È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà

degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario; entro la medesima data il consorzio viene sciolto.

BARTOCCI. Tutto sommato questo emendamento, tendente a stabilire lo scioglimento del consorzio dell'università della Tuscia, poiché è identico a quello che sarà presentato al successivo articolo 23 per l'università di Cassino, potrebbe rientrare nelle norme comuni e finali.

GIANNANTONI, *Relatore*. Sono contrario.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può sciogliere d'autorità con una legge un consorzio che potrebbe anche perseguire altre finalità relative all'università. Inoltre, dal punto di vista sostanziale questo emendamento non aggiunge niente; pertanto mi dichiaro ad esso contraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Poiché agli articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Onere finanziario).

All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TITOLO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI
DI CASSINO

ART. 17.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1978-1979 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed è trasformato in facoltà.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Corsi di laurea).

L'Università statale degli studi di Casino comprende, oltre ai corsi di laurea funzionanti presso la facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 17, i seguenti corsi di laurea:

- 1) corso di laurea in economia e commercio;
- 2) corso di laurea in ingegneria meccanica.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

L'Università statale degli studi di Casino è costituita, nella prima applicazione della presente legge, oltre che dai corsi di laurea funzionanti presso la facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 17, dai seguenti corsi di laurea:

- 1) corso di laurea in economia e commercio;
- 2) corso di laurea in economia aziendale;
- 3) corso di laurea in ingegneria meccanica;
- 4) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.

Gli istituti scientifici cui fanno capo gli insegnamenti dei corsi di laurea sono organizzati su base dipartimentale. Fino al mantenimento nell'ordinamento universitario dell'organizzazione in facoltà, i corsi di laurea 1) e 2) faranno capo alla facoltà di economia e commercio; i corsi di laurea 3) e 4) faranno capo alla facoltà di ingegneria.

GIANNANTONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, chiarendo che questo non implica una contrarietà nei confronti di

un ampliamento dei corsi di laurea, ma una diversa soluzione di questi problemi.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sostanzialmente la struttura dell'emendamento è analoga a quella dell'emendamento che abbiamo precedentemente respinto. Esprimo parere contrario per le ragioni già esposte. Inoltre, per quanto riguarda l'aggiunta di corsi di laurea in questo momento non sono in grado di esprimere un parere, non avendo la possibilità di acquisire valutazioni tecniche da parte degli uffici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Attivazione dei corsi di laurea).

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Le attribuzioni demandate ai costituenti di consigli di dipartimento vengono eser-

cite da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle Università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento: *al secondo comma sostituire le parole: « nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642 » con le seguenti: « nell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento: *sostituire il quarto comma con il seguente:*

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti dai professori di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle Università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione; tra gli eletti almeno uno deve essere un professore ordinario.

GIANNANTONI, *Relatore*. Ritengo che tale emendamento sia improponibile, perché, ove fosse accolto, dovremmo prevedere analoga struttura per i comitati ordinatori delle università della Tuscia e di Roma, mentre il relativo articolo è già stato votato. Comunque esprimo parere contrario.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Inquadramento del personale docente)

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nei corsi di laurea riconosciuti dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono immessi nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti previsti dal decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Gli inquadramenti vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Agli assistenti di ruolo, al personale docente incaricato, ai titolari di contratto e di assegni di formazione scientifica e didattica e ai tecnici laureati, attualmente in servizio presso l'anzidetto istituto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: *al secondo comma sostituire le parole: « dal decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642 » con le seguenti: « dall'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».*

Il relatore ha presentato inoltre il seguente emendamento: *sopprimere il quinto comma.*

GIANNANTONI, *Relatore.* Quest'ultimo emendamento trae origine dal fatto che vi è un orientamento della Commissione a dare indicazioni per la soluzione del problema del personale docente non di ruolo attraverso un ordine del giorno.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Carelli e Giordano hanno presentato il seguente emendamento: *aggiungere in fine il seguente comma:*

« Previa ricognizione dei titoli accademici e scientifici, sono riconosciuti ai fini dei concorsi e del conferimento dell'incarico i servizi prestati dal personale docente incaricato presso il corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di Magistero di Cassino anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

CARELLI. In coerenza con la decisione presa di limitare gli emendamenti a quelli resi assolutamente indispensabili dalla mancata conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, al fine di una più sollecita definizione dell'iter del disegno di legge in esame, ritiro l'emendamento presentato per un riconoscimento del servizio prestato dal personale docente incaricato per il corso di laurea in economia e commercio, funzionante presso l'istituto universitario pa-

reggiato di magistero di Cassino. Abbiamo registrato la disponibilità dei gruppi politici ad affrontare ed a risolvere questo problema, simile a quello di altre sedi universitarie che sono state statizzate o che si è previsto di statizzare in sede di riforma universitaria, attraverso una normativa generale e globale, che consenta il riconoscimento del servizio prestato, ai fini del conferimento degli incarichi, della partecipazione ai concorsi e della ricostruzione della carriera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

(Personale non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella E.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino ed attualmente in servizio, è ammesso a par-

tecipare a concorso riservato per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università statali degli studi e degli istituti d'istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso è bandito per la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

(È approvato).

ART. 22.

(Riconoscimento degli studi).

Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di cor-

so immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 23.

(Patrimoni).

Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione è devoluto alla Università statale degli studi di Cassino. È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione la eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

(È approvato).

ART. 24.

(Onere finanziario).

All'onere di lire un miliardo, in ragione d'anno, previsto per l'attuazione del presente titolo III si provvede, nell'anno finanziario 1979, per lire 840 milioni mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario, e per lire 160 milioni, mediante i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 25.

(Comitati tecnico-amministrativi).

Per le Università istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:

- a) tre professori universitari di ruolo;
- b) un rappresentante del comune;
- c) un rappresentante della provincia;
- d) un rappresentante della regione;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università

e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Comitati ordinatori).

Nelle Università degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere alla immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: secondo le modalità, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Aggiungere inoltre i seguenti commi:

Non appena costituiti, i comitati ordinatori procedono all'elezione del proprio presidente e, in seduta congiunta con gli eventuali consigli di facoltà già esistenti, all'elezione del Rettore.

I membri dei comitati ordinatori hanno diritto ad usufruire di comando o ad essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento. I professori chiamati per concorso o trasferimento assumono le proprie mansioni anche nel caso in cui il loro insegnamento non sia ancora attivato.

GIANNANTONI, *Relatore*. Faccio osservare che il tipo di nomina che per la

legge si è stabilito a proposito dei membri dei comitati ordinatori (due terzi con il sistema elettivo ed un terzo a mezzo di nomina ministeriale, e quindi non più interamente in base a nomina da parte del Ministero) è valevole *erga omnes*. Lo emendamento proposto dall'onorevole Bartocci ribadisce una pratica da tempo vigente presso la sola università di Cassino: tuttavia, se noi dovessimo far divenire norma di legge le modalità da lui suggerite, queste dovrebbero poi valere per tutti i comitati ordinatori esistenti, modificando il sistema generale già stabilito.

Non comprendo bene, poi, l'ultima frase dell'emendamento, non riuscendo a rendermi conto di come possa darsi il caso di professori chiamati per concorso o trasferimento per degli insegnamenti non ancora attivati. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento Bartocci sia per le ragioni generali enunciate, sia perché penso che le preoccupazioni cui vorrebbe ovviare l'emendamento stesso sono già dissipate dalla procedura vigente.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ai rimanenti cinque articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 27.

(Statuti).

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sa-

ranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Convenzioni).

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

(È approvato).

ART. 29.

(Comitato provvisorio di coordinamento regionale).

Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella Regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facoltà.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1979

ART. 30.

(Norma di rinvio).

Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorché entrerà in vigore la relativa legge.

(È approvato).

ART. 31.

(Norma finale).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle. Alla prima tabella non sono stati presentati emendamenti; la porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

TABELLA A

2ª UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
	—
Facoltà di <i>Giurisprudenza</i>	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	34
Facoltà di <i>Lettere e filosofia</i>	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	23
Facoltà di <i>Medicina e chirurgia</i>	
Professori universitari	90
Assistenti universitari	100
Facoltà di <i>Scienze matematiche, fisiche e naturali</i>	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	38

POSTI

Facoltà di *Ingegneria*

Professori universitari	58
Assistenti universitari	65

(È approvata).

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA B

UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa
delle segreterie universitarie:

	POSTI
	—
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1

POSTI

	POSTI
	—
Direttivi	8
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	9
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	60
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	5
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	15
Carriera direttiva dei tecnici laureati	30
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	100
Carriera esecutiva dei tecnici	240
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	2

	POSTI
	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	6
Carriera ausiliaria	35
Operai di 1 ^a categoria	5
Operai di 2 ^a categoria	20
Operai di 3 ^a categoria	45

Il relatore, onorevole Giannantoni, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo della tabella con il seguente: « 2^a Università degli studi di Roma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la Tabella B, con il titolo così modificato.

(È approvata).

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA C

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
	—
Facoltà di Agraria	
Professori ordinari	18
Professori associati	18

Il relatore, onorevole Giannantoni, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo della tabella con il seguente: « Università statale degli studi della Tuscia ».

Sostituire le parole: « Professori associati », con le parole: « Assistenti universitari ».

GIANNANTONI, *Relatore*. Il primo emendamento è puramente tecnico, per

uniformare il titolo a quello della Tabella D; il secondo emendamento tiene conto del fatto che i professori associati - di cui qui si parla - erano contemplati nel cosiddetto « decreto Pedini »: poiché questo è decaduto, dobbiamo abolire tale dizione, sostituendovi quella di « Assistenti universitari ».

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo su questo emendamento che ripristina la dizione originariamente prevista dal testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C, quale risulta a seguito delle modifiche testé apportate.

(È approvata).

Alle tabelle successive non sono stati presentati emendamenti; le porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

TABELLA D

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
	—
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1

	POSTI		POSTI
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1	Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università . . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	2	Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università . . .	2
Carriera direttiva dei tecnici laureati delle Università	10	Operai di 1ª categoria	1
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università . . .	1	Operai di 2ª categoria	2
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università	15	Operai di 3ª categoria	7
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università	2		
Carriera esecutiva dei tecnici delle Università	25		
Operai di 1ª categoria	3		
Operai di 2ª categoria	7		
Operai di 3ª categoria	15		

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immisioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

(È approvata).

TABELLA E

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	1

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immisioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

(È approvata).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA.
Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo tengo a sottolineare che il gruppo comunista ha consentito all'approvazione del disegno di legge proprio ritenendo prioritarie le considerazioni generali, del resto espresse dal relatore, e che noi abbiamo richiamato nel corso del dibattito: la risoluzione del problema dell'Università di Roma non isolata ma nel sistema universitario del Lazio, l'avvio della programmazione, l'anticipazione di alcune linee di riforma.

Per tutto ciò, non abbiamo presentato emendamenti: tuttavia abbiamo rilevato nel corso del dibattito elementi di critica, circa i quali ci riserviamo un intervento in sede istituzionale, una iniziativa in sede politica, un confronto con le forze culturali interessate.

Il nostro gruppo si è impegnato a fondo per l'approvazione del disegno di legge, che, nelle sue linee portanti, riteniamo positivo e necessario come ho già accennato nel mio intervento in sede di discussione generale. Per quelle stesse ragioni, alle quali per brevità mi richiamo, siamo certi che il nostro atteggiamento e le sue motivazioni verranno compresi dalle forze sociali e politiche, e che saremo anche

in grado di respingere qualsiasi strumentalizzazione, da qualunque parte provenga.

CARELLI. Come gruppo democristiano, ribadiamo la nostra soddisfazione in ordine al fatto che la programmazione complessiva del settore universitario del Lazio abbia costituito un elemento qualificante del presente disegno di legge.

Ricollegandoci alle dichiarazioni già rese circa l'opportunità di giungere ad una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento stesso, ci riserviamo, evidentemente, di insistere nelle sedi opportune su quelle questioni per cui non è stato possibile oggi addivenire alle modifiche richieste.

BARTOCCI. Il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge n. 2552 non elimina certamente le preoccupazioni determinate dalle profonde carenze esistenti nel testo. L'opinione del gruppo socialista, come ho avuto modo già di dichiarare, era ben diversa perché convinto che l'introduzione di modifiche qualificanti non avrebbe precluso una qualsiasi possibilità di approvazione del provvedimento.

Per i motivi esposti, credo che esista una responsabilità in merito alle gravi lacune che il testo esaminato ancora contiene.

Infine, vorrei fare un breve cenno al problema relativo alla statizzazione delle altre università e alla costituzione di altre laddove non vi sono. A tale riguardo non vi possono essere ulteriori ritardi nell'approvazione delle necessarie leggi perché sarebbe ingiustificato privilegiare alcune sedi e non altre, così come si è fatto per Tor Vergata. Mi auguro, dunque, che in futuro tutte le forze politiche si impegnino per eliminare completamente questi elementi distorsivi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carelli e Alessandra Vaccaro Melucco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 2552,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'eventuale richiesta, in sede di definizione di statuto, per l'istituzione del corso di laurea in scienze forestali nell'università della Tuscia, in considerazione del fatto che esso, in connessione a quello previsto in scienze agrarie, rafforza e completa l'indirizzo che il disegno di legge intende conferire a tale università.

(0/2552/1/8)

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandra Vaccaro Melucco e Carelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 2552, considerato che l'attivazione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 9 punto 3) esige una adeguata formazione scientifica e professionale che presuppone e richiede l'apporto di discipline storico-filologiche, architettoniche, naturalistiche, tecniche, e necessita perciò di un insieme di servizi e di supporti scientifici da realizzarsi anche in rapporto con musei, biblioteche, istituti di ricerca presenti nella città di Roma e in altre parti della Regione,

impegna il Governo,

prima dell'emanazione dei provvedimenti di attivazione di corsi e approvazione degli statuti sul corso di laurea in questione, ad acquisire, oltre a quello degli organismi già previsti, anche il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali.

(0/2552/2/8)

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo anche quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Disegno di legge: « Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino » (*Approvato dal Senato*) (2552):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Si intende, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 243.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Chiarante, De Gregorio, Giannantoni, Giordano, Masiello, Occhetto, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Preti, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Vaccaro Melucco Alessandra e Zoso.

La seduta termina alle 14,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO